

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER IL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA CONVOCAZIONE DEL 16/03/2015 - ORE 15.00

Sono presenti: Avv. Sonogo Massimo - Presidente -, Avv. Guarnieri Antonio - Cons. Segretario -, Avv. Barolo Paolo - Cons. Tesoriere -, Avv. Aliprandi Francesco, Avv. Bosco Mauro, Avv. Cescato Lucia, Avv. Colucci Massimo, Avv. Del Col Moreno, Avv. Gazzoli Monica, Avv. Gritti Andrea, Avv. Groppo Andrea, Avv. Piccoli Cristina, Avv. Tartini Francesco, Avv. Trotta Cristina.

Assenti giustificati: Avv. Sacchini Mariacristina.

OMISSIS

AVVOCATI STABILITI

Udita la relazione del Presidente, il COA

prende atto del fatto

- che a norma dell'art. 6 d.lgs. 02.02.2001 n° 96 per l'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è necessaria e sufficiente (oltre ai requisiti previsti dal primo comma dell'art. 17 della legge 31.12.2012 n. 247) il requisito dell'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine;
- che la Corte di Giustizia Europea - Grande Sezione - con sentenza 17.07.2014 ha stabilito che non costituisce un abuso del diritto di stabilimento (ed è anzi la concretizzazione di uno degli obiettivi della Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998) il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell'altro Stato membro;
- che la sentenza 17.07.2014, pur non essendo condivisibile, non di meno ha natura interpretativa e quindi ha efficacia vincolante *erga omnes*;
- che gli avvocati stabiliti abilitati all'esercizio in Italia della professione forense sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato;

evidenzia pertanto

- che a norma dell'art. 5, secondo comma, d. lgs. 96/2001 all'avvocato stabilito si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato, ora previste dall'art. 18 della legge 247/2012;
- che a norma dell'art. 5, terzo comma, d. lgs. 96/2001, in materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi, anche previdenziali, previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato;
- che a norma dell'art. 5, terzo comma, d. lgs. 96/2001, l'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato;
- che a norma dell'art. 7 d. lgs. 96/2001, nell'esercizio della professione l'avvocato stabilito è tenuto a fare **uso del titolo professionale di origine, indicato per intero** nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato e che alla indicazione del titolo professionale l'avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere

l'iscrizione presso l'organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione presso la quale è ammesso a patrocinare nello Stato membro di origine;

- 2 -

- che a norma dell'art. 8, primo comma, d. lgs. 96/2001 nell'esercizio dell'attività relative giudiziale, l'avvocato stabilito deve **agire di intesa con un professionista abilitato** ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.
- che detta intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito e che l'intesa (sia pure resa con atti separati dell'avvocato stabilito e dell'avvocato italiano) non può essere generica e deve quindi sempre contenere l'indicazione del contenzioso al quale si riferisce, oltre che essere indirizzata ad una specifica autorità giudiziaria (Tribunale di Verona, Ordinanza 13.12.2012);
- che in assenza di una valida intesa, l'atto giudiziario e la procura alle liti (nella parte relativa all'autenticazione della sottoscrizione della parte assistita) se sottoscritti dal solo avvocato stabilito, potrebbero essere considerati nulli;
- che l'avvocato stabilito non può essere nominato sostituto processuale ai sensi degli artt. 97, co. 4, c.p.p. e 102 c.p.p. se non dell'avvocato con il quale abbia dichiarato di agire d'intesa;
- che l'avvocato stabilito non può essere delegato da un avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato di agire d'intesa quale sostituto d'udienza.

dispone infine

- che la presente venga pubblicata sul sito dell'Ordine, sia inviata a tutti gli iscritti, sia trasmessa ai capi degli Uffici Giudiziari del circondario.

OMISSIS

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Antonio Guarnieri

IL PRESIDENTE

f. to Avv. Massimo Sonogo